

STATUTO APPROVATO CON DELIBERA DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 27 APRILE 2022 - VERBALE REDATTO PER ATTO PUBBLICO AL N. 29196/12720 A REPERTORIO E RACCOLTA NOTAIO DOTT.SSA CLAUDIA GANGITANO, NOTAIO IN MILANO

CAPO I

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

Articolo 1

La Società si denomina:

"DEUTSCHE BANK MUTUI S.p.A."

senza vincoli di rappresentazione grafica.

Articolo 2

La Società ha sede in Milano.

Nei modi di legge possono essere istituite, modificate o soppresse sedi secondarie e dipendenze in genere.

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 3

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 4

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può - con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle autorizzazioni eventualmente occorrenti - compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra attività, operazione od atto che siano strumentali o comunque connessi al raggiungimento dello scopo sociale.

CAPO II

Capitale sociale - Azioni

Articolo 5

Il capitale sociale é di euro 15.000.000,00 (quindicimilioni virgola zero zero) diviso in n. 200.000 (duecentomila) azioni del valore nominale di Euro 75,00 (settantacinque virgola zero zero) cadauna.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti diversi dal danaro, con l'osservanza di quanto previsto dalla legge.

Articolo 6

Le azioni sono nominative, indivisibili e trasferibili ai sensi di legge e conferiscono uguali diritti ai soci.

La Società può creare azioni fornite di diritti diversi da quelle già emesse nei limiti previsti dalla legge.

CAPO III

Assemblea

Articolo 7

La convocazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria, la validità di costituzione, il diritto di intervento e di rappresentanza, l'oggetto e la validità delle deliberazioni, sono regolati dalla legge e dal presente statuto.

Sono, inoltre, di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- l'approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del personale e dei collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato;
- l'approvazione dei piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- l'approvazione dei criteri per la determinazione dei compensi da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detti compensi in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
- la fissazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, di un rapporto tra quota fissa e quota variabile della remunerazione del personale più rilevante superiore al 100% (comunque non superiore al 200%).

L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è indetta con avviso comunicato ai Soci con lettera raccomandata, o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'adunanza. In tale avviso può essere fissata la data per l'eventuale Assemblea in seconda convocazione per il caso che la prima vada deserta.

In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando vi sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica e del Collegio Sindacale. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea è convocata, nei modi e termini di legge, nel comune ove ha la sede la Società o in altro luogo indicato nell'avviso

di convocazione, purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 8

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore presente più anziano d'età.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, constatare il diritto di intervento all'Assemblea e la validità delle deleghe, dirigere la discussione e le votazioni e risolvere le eventuali contestazioni assicurando che lo svolgimento dell'adunanza avvenga in modo efficiente ed ordinato.

L'Assemblea nomina un Segretario anche non socio.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da Notaio.

Articolo 9

E' ammessa la possibilità che l'Assemblea ordinaria e straordinaria si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

CAPO IV

Consiglio di Amministrazione

Articolo 10

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, nominati dall'Assemblea previa determinazione del loro numero e della durata in carica che non può essere superiore a tre esercizi.

Il numero degli Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato deve essere pari almeno alla quota richiesta dalla normativa vigente. Il rapporto tra i generi così come previsto dalla normativa vigente deve essere rispettato anche in caso di sostituzione di uno o più Amministratori da parte dell'Assemblea o in caso di cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. L'Assemblea nomina tra gli Amministratori almeno due membri indipendenti, i quali devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa.

Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Gli Amministratori possono essere revocati dall'Assemblea in ogni tempo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

Qualora, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, venga a cessare la metà degli Amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione. In tal caso deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea per la nomina di tutti gli Amministratori.

Il Direttore Generale, se nominato, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i propri membri il Presidente; può, inoltre, nominare un Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Amministratore Delegato o, in via alternativa, il Direttore Generale.

La nomina dell'Amministratore Delegato comporta la revoca del Direttore Generale, ove nominato.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario anche al di fuori dei propri componenti.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito a tutti gli effetti, nell'ordine, dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato, se nominati, ovvero dall'Amministratore più anziano d'età. La prova dell'assenza o

dell'impedimento è data dall'apposizione della firma di chi ne fa le veci.

Articolo 12

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale od anche in luogo diverso, in Italia od all'estero, purché in Europa, mediante lettera raccomandata o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviare almeno tre giorni o, in caso di urgenza, mediante, telegramma, telefax o posta elettronica, spediti almeno 24 ore prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno, e comunque ogni qualvolta il Presidente o l'Amministratore Delegato, se nominato, lo ritengano necessario, oppure ogni qual volta ne sia fatta richiesta da uno o più Amministratori o dal Collegio Sindacale, con indicazione degli argomenti da trattare.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo ove si trova il Presidente e ove pure deve trovarsi il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine, dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato, se nominati, ovvero dall'Amministratore presente più anziano d'età.

Articolo 13

Il Consiglio di Amministrazione si intende validamente costituito quando sia presente la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con voto palese a maggioranza dei presenti e votanti; nel caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Qualora siano presenti due Amministratori su tre componenti il Consiglio di Amministrazione, le delibere sono validamente assunte con il voto unanime degli intervenuti.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti e trascritti nel libro dei verbali a cura del Segretario e vanno sottoscritti da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso.

Articolo 14

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri sia per l'ordinaria sia per la straordinaria amministrazione della Società nonché di ogni altra competenza ad esso riservata dalla legge, dalla normativa secondaria e dallo statuto, con facoltà di compiere tutti gli atti che esso ritenga opportuni, necessari o strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale, ad eccezione di quelli che la legge riserva espressamente all'Assemblea dei soci.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservati all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione:

- la definizione delle linee strategiche e degli indirizzi generali per l'amministrazione della Società, ivi inclusi la predisposizione o modifica di budget o di piani industriali e finanziari;
- la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione dell'assetto organizzativo della Società, la verifica della loro corretta attuazione e la promozione delle misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze;
- la definizione della politica di gestione dei rischi e delle linee di indirizzo del sistema dei controlli interni;
- la definizione dei sistemi di remunerazione e incentivazione per i consiglieri, i responsabili delle principali linee di business, funzioni aziendali o aree geografiche, per coloro che riportano direttamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale nonché per i responsabili e il personale di livello più elevato delle funzioni di controllo;
- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- la costituzione di comitati interni al Consiglio di Amministrazione stesso;
- la nomina e la revoca, sentito il Collegio Sindacale, dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo;
- l'esternalizzazione di funzioni aziendali;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- l'acquisto, la cessione, l'affitto di aziende o di rami d'azienda;
- l'incorporazione e la scissione di Società, nei particolari casi previsti dalla legge;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di sedi secondarie e dipendenze in genere;

- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società, fatto salvo quanto disposto dall'art. 18;
- gli adeguamenti del presente statuto a disposizioni normative;
- ogni altra prerogativa ad esso riservata dalla normativa di riferimento.

È riservata altresì alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, ove non sia nominato l'Amministratore Delegato, la nomina ovvero l'assunzione del Direttore Generale, la definizione del trattamento economico, lo scioglimento del rapporto, la revoca e comunque ogni altro atto e provvedimento relativo al medesimo Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione valuta, sulla base delle informazioni ricevute, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, nonché il generale andamento della gestione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non sono vincolati al divieto di concorrenza previsto dall'articolo 2390 del Codice Civile nei confronti delle società del gruppo di appartenenza e delle società partecipate.

Articolo 15

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, favorendo la dialettica endoconsiliare ed assicurando il bilanciamento dei poteri, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti gli Amministratori.

Il Presidente può adottare - in caso di urgenza e su proposta vincolante dell'Amministratore Delegato o, alternativamente, del Direttore Generale - le decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di riferire a quest'ultimo in occasione della prima riunione successiva.

Articolo 16

Salvo quanto diversamente disposto dal Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, ovvero alternativamente il Direttore Generale, il quale si avvale della collaborazione del personale della Società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali:

a) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;

b) supervisiona l'andamento della gestione aziendale;

c) cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato all'operatività e alle dimensioni dell'impresa, e riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società;

d) cura i rapporti con le autorità di vigilanza e, in generale, i rapporti istituzionali e la comunicazione esterna;

e) provvede alla gestione degli affari correnti e del personale.

In materia di erogazione del credito poteri possono essere delegati a personale della Società, anche riunito in comitati, entro limiti di importo prefissati; le decisioni assunte sulla base di tali deleghe devono essere portate a conoscenza, anche per gli importi globali, del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva, secondo le modalità dallo stesso stabilite.

Per il compimento di singoli atti, categorie di atti o negozi, poteri possono essere, altresì, conferiti, in via permanente o temporanea e nel rispetto di quanto disposto dalla legge e dal presente statuto, ad uno o più Amministratori e a personale della Società.

Articolo 17

Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

L'Assemblea stabilisce l'ammontare dei compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, fatta salva l'applicazione dell'art. 2389, comma 3, del codice civile.

L'Assemblea può inoltre stabilire un importo complessivo per la remunerazione di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, inclusi quelli investiti di particolari cariche, importo da ripartirsi secondo le determinazioni dello stesso Consiglio di Amministrazione.

L'ammontare stabilito rimane immutato fino a diversa deliberazione dell'Assemblea.

E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 del presente statuto.

CAPO V

Rappresentanza legale

Articolo 18

La rappresentanza legale della Società sia attiva che passiva, spetta disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente o all'Amministratore Delegato, ove nominati.

La rappresentanza della Società può essere inoltre conferita ad altri Amministratori e a personale della Società, con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Per singole operazioni o per categorie di atti possono essere conferite procure anche a persone fisiche o giuridiche estranee alla Società.

CAPO VI

Collegio Sindacale

Articolo 19

L'Assemblea ordinaria provvede, ai sensi di legge, alla nomina di tre Sindaci effettivi e di due supplenti ed alla designazione del Presidente del Collegio Sindacale, determinandone contestualmente la retribuzione per l'intera durata del loro ufficio.

Un Sindaco effettivo ed il Sindaco supplente più anziano di età appartengono al genere meno rappresentato.

I componenti del Collegio Sindacale possiedono i requisiti previsti dalla normativa vigente.

I Sindaci effettivi e supplenti restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I Sindaci in scadenza possono essere rieletti.

Al momento della nomina dei Sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

I componenti del Collegio Sindacale non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo, nonché presso società nelle quali la banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione almeno pari al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'Assemblea ordinaria della partecipata e al 5% del patrimonio di vigilanza della banca stessa. I componenti del Collegio Sindacale sono revocabili solo per giusta causa, secondo le modalità previste dalla legge.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano per audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla

trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Articolo 20

Al Collegio Sindacale spettano le competenze attribuite dalla legge, dalla normativa secondaria e dal presente statuto. In particolare il Collegio Sindacale:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza e sulla funzionalità dell'assetto organizzativo e amministrativo adottato dalla Società;
- b) valuta l'adeguatezza e la funzionalità dell'assetto contabile, ivi compresi i relativi sistemi informativi;
- c) vigila sull'adeguatezza e sulla rispondenza del processo di determinazione del capitale interno ai requisiti stabiliti dalla normativa di vigilanza;
- d) vigila sulla funzionalità degli organi sociali, delle procedure e dei sistemi di controllo sull'attività della Società;
- e) accerta l'adeguatezza di tutte le funzioni coinvolte nel sistema dei controlli interni, il corretto assolvimento dei compiti e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate;
- f) informa senza indugio la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D. Lgs. n. 385/1993, di tutti gli atti o fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire una irregolarità nella gestione della Società o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria;
- g) presenta la denuncia alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 70, comma 7, del D. Lgs. n. 385/1993.

Il Collegio Sindacale può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione o controllo, richiedendo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari agli Amministratori o ai responsabili delle funzioni interessate.

CAPO VII

Revisione Legale dei Conti

Articolo 21

La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro, la cui nomina è deliberata dall'Assemblea ai sensi di legge.

CAPO VIII

Bilancio sociale ed utili

Articolo 22

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio da sottoporre, corredato dalla relazione sull'andamento della gestione e degli altri documenti previsti dalla legge, all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.

Articolo 23

Gli utili netti risultanti dal bilancio, regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale sino a concorrenza del quinto del capitale sociale, sono attribuiti agli azionisti, salvo diversa assegnazione deliberata dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, ricorrendo i presupposti e le condizioni previste dalla legge, la distribuzione di acconti sui dividendi.

CAPO IX

Diritto di recesso

Articolo 24

I soci hanno diritto di recedere nei casi in cui tale diritto è inderogabilmente previsto dalla legge.

È escluso il diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e/o l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

CAPO X

Scioglimento e liquidazione

Articolo 25

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria delibererà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

CAPO XI

Disposizioni finali

Articolo 26

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si osservano le norme di legge e le regolamentazioni attuative disposte dalle Autorità di vigilanza.